



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1^o giugno 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0161 (NLE)**

**9762/16
ADD 9**

**AELE 38
EEE 25
N 35
ISL 23
FL 27
MI 414
EF 152
ECOFIN 542
SURE 15**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 maggio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 319 final - ANNEX 9
----------------	-------------------------------

Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 319 final - ANNEX 9.

All.: COM(2016) 319 final - ANNEX 9



Bruxelles, 31.5.2016
COM(2016) 319 final

ANNEX 9

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX
(Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

ALLEGATO 9

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem)¹.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati².
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating³.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati⁴.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di

¹ GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6.

² GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2.

³ GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14.

⁴ GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17.

regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito⁵.

- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali⁶.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito⁷.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito⁸.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito⁹.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito¹⁰.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito¹¹.
- (12) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31ebd (Decisione di esecuzione 2012/630/UE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

⁵ GU L 140 del 30.5.2012, pag. 32.
⁶ GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23.
⁷ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65.
⁸ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68.
⁹ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71.
¹⁰ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73.
¹¹ GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76.

- 31ebe. **32014 D 0245**: Decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Brasile ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 65).
- 31ebf. **32014 D 0246**: Decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Argentina ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 68).
- 31ebg. **32014 D 0247**: Decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 71).
- 31ebh. **32014 D 0248**: Decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Singapore ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 73).
- 31ebi. **32014 D 0249**: Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76).
- 31ebj. **32012 R 0272**: Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

- (a) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo le parole "l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem)";
- (b) all'articolo 2, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "Aesfem";
- (c) all'articolo 5, paragrafo 3:
 - (i) al quarto comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "Aesfem" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";
 - (ii) è aggiunto il seguente comma:

“Quando, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA deve inviare alle agenzie di rating le fatture relative alle rate, l’Aesfem informa l’Autorità di vigilanza EFTA dei calcoli necessari per quanto riguarda ciascuna agenzia di rating del credito con un anticipo sufficiente rispetto alle rispettive date di pagamento.”;

(d) all’articolo 6, paragrafo 7:

(i) per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “Aesfem” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;

(ii) è aggiunto il seguente comma:

“Quando, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA deve rimborsare parte della commissione di registrazione versata, l’Aesfem mette senza indugio a disposizione dell’Autorità di vigilanza EFTA, a tal fine, gli importi che devono essere rimborsati a un’agenzia di rating del credito.”;

(e) all’articolo 9:

(i) al paragrafo 1, le parole “Soltanto l’Aesfem “sono sostituite dalle parole “Soltanto l’Aesfem o, per quanto riguarda le agenzie di rating del credito stabilite negli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA”;

(ii) le parole “o l’Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,” sono inserite dopo la sigla “Aesfem”;

31ebk. **32012 R 0446:** Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2).

31ebl. **32012 R 0447:** Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14).

31ebm. **32012 R 0448:** Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17).

31ebn. **32012 R 0449:** Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione

sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (OJ L 140 del 30.5.2012, pag. 32).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

- (a) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole "o all'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo le parole "all'AESFEM";
- (b) nel capo 2 e negli allegati IV e V, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "Aesfem" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";

31ebo. **32012 R 0946**: Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

- (a) all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)" e "AESFEM" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA";
- (b) all'articolo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM";
- (c) all'articolo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - (i) al paragrafo 1, le parole "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM";
 - (ii) le parole "ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA, senza indebiti ritardi," sono inserite prima delle parole "glielo rimanda", "trasmette" e "informa", rispettivamente, ai paragrafi 2, 4 e 5 e prima delle parole "notifica la decisione" al paragrafo 3;
 - (iii) al paragrafo 4, secondo comma, e al paragrafo 5, primo comma, terza frase, le parole " , prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM";
 - (iv) al paragrafo 4, terzo comma, e al paragrafo 5, secondo comma, le parole "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo le parole "Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM";
 - (v) al paragrafo 6, anziché "Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM" leggasi "L'Autorità di vigilanza EFTA";

- (d) all'articolo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - (i) al primo comma, anziché “dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM” leggasi “dall'Autorità di vigilanza EFTA”;
 - (ii) al terzo comma, le parole “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo le parole “Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM”;
- (e) all'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - (i) le parole “o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
 - (ii) anziché “il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM” leggasi “l'Autorità di vigilanza EFTA”;
- (f) all'articolo 6, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - (i) ai paragrafi 1 e 4, anziché “AESFEM” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
 - (ii) ai paragrafi 3 e 5, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA” sono inserite dopo la sigla “AESFEM”;
 - (iii) al paragrafo 5, anziché “alla commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009” leggasi “alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”;
- (g) all'articolo 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA:
 - (i) anziché “AESFEM” leggasi “Autorità di vigilanza EFTA”;
 - (ii) al paragrafo 5, lettera b), anziché “commissione di ricorso dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 36 sexies del regolamento (CE) n. 1060/2009” leggasi “Corte EFTA ai sensi dell'articolo 35 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”.

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) n. 272/2012, (UE) n. 446/2012, (UE) n. 447/2012, (UE) n. 448/2012, (UE) n. 449/2012 e (UE) n. 946/2012 e delle decisioni di esecuzione 2014/245/UE, 2014/246/UE, 2014/247/UE, 2014/248/UE e 2014/249/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...¹² [che integra il regolamento (UE) n. 513/2011].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE
Il presidente*

*I segretari
del Comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
¹² G U L ...